



N.3197/ 2006

Reg. Dec.

NN. 5844-6345

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Reg. Ric.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Anno 2004

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 5844 del 2004, proposto dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministero della giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici sono domiciliati *ope legis* in Roma, via dei Portoghesi n.12;

e

sul ricorso in appello n. 6345 del 2004, proposto dal signor Antonio Novara, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Corso e Lucia Corso, domiciliato in Roma, presso lo studio della seconda, in via XX Settembre 1 (studio Ughi e Nunziante)

c o n t r o

il signor Piergiorgio Ferreri, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Beatrice Miceli, domiciliato in Roma, presso lo studio Visconti, viale Bruno Buozzi 99

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma 11 marzo 2004 n. 2384

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellato in entrambi i giudizi;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 14 marzo 2006 il Consigliere *Filippo Patroni Griffi*; uditi l'avv. Miceli e l'avv. Terrasi su delega dell'avv. Corso;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha annullato il conferimento al dott. Antonimo Novara dell'incarico direttivo di presidente del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, accogliendo il ricorso del dott. Piergiorgio Ferreri avverso la delibera del Consiglio superiore della magistratura del 16 gennaio 2003.

La sentenza è appellata, con distinti ricorsi, sia dal dott. Novara sia dal Consiglio superiore e dal Ministero della giustizia.

Si è costituito, in entrambi i giudizi, l'originario ricorrente Ferreri.

All'udienza del 14 marzo 2006, la causa è stata trattenuta in decisione.

D I R I T T O

1. I ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti. Nel merito, sono infondati.

2. Si controverte della legittimità della nomina a presidente del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, nomina conferita in favore del dott. Novara, che è stato preferito all'altro candidato dott. Ferreri.

La nomina è stata annullata dal Tribunale amministrativo sul rilievo che il Consiglio superiore, nel conferire l'incarico, non ha tenuto in adeguata considerazione la specifica esperienza nel settore minorile maturata dal Ferreri, preferendo la molteplicità delle esperienze professionali svolte dal Novara.

La sentenza merita conferma.

E' noto -ed è ripetutamente stato ribadito dalla giurisprudenza della Sezione (decc. n. 2715 del 2002 n. 4539 del 2003)- che, ai fini del conferimento dell'incarico di presidente del tribunale per i minorenni, deve avversi riguardo alla professionalità e all'esperienza acquisite nel settore, nonché all'impegno culturale esplicato nel medesimo settore.

Solo in caso di sostanziale equivalenza dell'esperienza professionale specifica può farsi ricorso alla diversificazione delle pregresse esperienze giudiziarie per giustificare il giudizio finale di prevalenza di un aspirante.

Nella caso in esame, il dott. Ferreri ha maggiore anzianità di servizio, sia pure di soli sei mesi, un'esperienza nel settore minorile di eccezionale durata, particolarmente qualificata, corroborata dalla specifica conoscenza della realtà minorile dell'ufficio giudiziario da conferire nonché dall'esercizio di funzioni semidirettive e direttive, non rileva se per periodi di

tempo limitati e indipendentemente dalle ragioni contingenti che hanno consentito a lui il conferimento di funzioni vicarie del presidente. Inoltre, lo stesso magistrato ha una cospicua produzione scientifica nel settore minorile, che non si rinviene nel magistrato nominato.

Nel delineato contesto, pur dovendosi convenire che l'esperienza maturata nel settore minorile non costituisce titolo di precedenza, è da condividere il giudizio espresso dal primo giudice, secondo cui di tale esperienza non è stata tenuta la dovuta considerazione.

In realtà, la nomina del Novara si fonda essenzialmente sulla diversità di esperienze professionali, sia pure anche nel "settore minorile" (ma per una durata decisamente inferiore e in uffici meno "caratterizzanti"), ma la valutazione decisiva attribuita a tale elemento ha di fatto escluso quell'adeguata considerazione dell'esperienza, ben più significativa, nel settore minorile maturata dall'altro candidato.

Si conferma, peraltro, come il rilievo alla diversità delle esperienze professionali possa essere legittimamente attribuito a fronte di esperienze maturate nello specifico settore minorile da parte di entrambi i candidati: diversamente ragionando, da un lato, sostanzialmente si eluderebbe la normativa interna che, per gli incarichi da conferire nel settore affatto peculiare della giustizia minorile, richiede la valutazione prioritaria dell'esperienza maturata in quel settore; dall'altro, si perverrebbe di fatto a rendere oltremodo difficile ai magistrati

del settore minorile, che pure si vuole altamente specializzato, di conseguire incarichi direttivi, perché la loro attitudine è inevitabilmente segnata dall'esperienza specifica se si tratti di conferire un incarico direttivo "generico" ma non è adeguatamente considerata quando si tratti di conferire un incarico direttivo nel settore specifico, attribuendosi sostanziale prevalenza alla diversità di esperienze professionali.

In conclusione, deve ritenersi che la prevalenza attribuita dal Consiglio superiore a tale ultimo elemento, nella comparazione di due candidati non omogenei per anzianità e, soprattutto, per esperienza professionale e impegno culturale specificamente maturati nel settore minorile, denota il vizio di legittimità riscontrato dal primo giudice, la cui sentenza, non adeguatamente inficiata dai gravami, merita pertanto conferma.

3. Le spese del presente grado vanno poste a carico dell'Amministrazione appellante nella misura di quattromila euro, secondo la regola della soccombenza.

Ricorrono invece giusti motivi per compensare tra le parti private le spese dello stesso grado.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, riunisce gli appelli e li respinge, confermando la sentenza del Tribunale amministrativo.

Condanna l'Amministrazione appellante al pagamento, in favore dell'appellato, della somma di quattromila euro, oltre IVA e CPA, a titolo di spese, comprensive di onorario.

Compensa per la restante parte le spese tra le parti private.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 14 marzo 2006, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in camera di consiglio con l'intervento dei Signori:

Paolo Salvatore	Presidente
Filippo Patroni Griffi	Consigliere estensore
Pier Luigi Lodi	Consigliere
Antonino Anastasi	Consigliere
Vito Poli	Consigliere
L'ESTENSORE Filippo Patroni Griffi	IL PRESIDENTE Paolo Salvatore

IL SEGRETARIO
Rosario Giorgio Carnabuci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

26/05/2006

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Testa

